



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento
Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono
UFFICIO TECNICO
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368
e-mail: tecnico@comune.pievedibono.tn.it
PEC: comune@pec.comune.pievedibono.tn.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00307860221

Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 132 del 24 settembre 2014

OGGETTO: Fornitura e posa in opera del bancone per la sala radio della caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono presso il Polo della Protezione Civile comunale. Impegno di spesa ed affido dell'incarico alla ditta Falegnameria Bugna Tullio con sede in via al Ben n. 9 a Pieve di Bono – CUP B46J14000380005 CIG Z9510EC61F

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione comunale ha preso atto della necessità di dotare la sala radio della caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono, sita nel Polo della Protezione Civile comunale, di un apposito bancone rispondente alle esigenze organizzative, operative, ed in grado di ospitare le apparecchiature per la radiocomunicazione, la telefonia ed informatiche in dotazione, così come evidenziato dal Corpo stesso, in modo da consentire una migliore e più efficace gestione operativa della caserma da parte dei Volontari del Corpo VVFF comunale.

Rilevato che l'articolo 6 della Legge provinciale 9 agosto 2013 n. 16 (Legge finanziaria provinciale 2014), in vigore dal 14 agosto 2013, ha inserito l'articolo 4bis nella Legge provinciale n. 27/2010, che al comma 5 dispone: "Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia con propria deliberazione, definisce i limiti per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani di miglioramento o dal altri atti adottati prima della data di entrata in vigore di quest'articolo. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva misure da adottare da parte delle comunità e dei comuni. Le misure definite dalla Provincia, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi di questo comma e le ulteriori misure previste dalla disciplina provinciale adottata prima della data di entrata in vigore di questo articolo assicurano una riduzione complessiva di almeno il 50 per cento della spesa media sostenuta per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture nel triennio 2010-2012. Se non è raggiunta l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le comunità e i comuni applicano le misure definite per la Provincia".

Atteso che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 7 marzo 2014 (punto 11.8) Provincia e Comuni hanno concordato "di escludere dal vincolo per gli acquisti di arredi e attrezzature e per le locazioni di cui all'art. 4 bis della L.P. 27/2010, gli acquisti e le locazioni effettuati per le esigenze dei corpi dei vigili del fuoco nonché per garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza".

Preso atto che l'art. 6 della legge provinciale 22.04.2014, n. 1 ha inserito quindi nell'art. 4 bis della legge provinciale 27.12.2010, n. 27 il comma 7, ai sensi del quale il detto art. 4 bis *"non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza"*.

Richiamata la L.P. 19.07.1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa privata, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., ed in particolare il Capo IV che disciplina le procedure telematiche di acquisto.

Rilevato che:

- l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che *"i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*; stante il rinvio all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dal Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni"*

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'articolo 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Considerato che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 973 dd. 24.05.2013, ha approvato i criteri del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento, e che con successiva deliberazione n. 1392 dd. 11.07.2013 ne ha reso vincolante l'utilizzo per le categorie merceologiche in esso abilitate.

Consultato il catalogo del Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (Mercurio - ME.P.A.T.) e verificato che alla data odierna la ditta Falegnameria Bugna Tullio, con sede in via al Ben n. 9 a Pieve di Bono, ha inserito il prodotto di seguito elencato, le cui caratteristiche risultano essere tecnicamente idonee alla necessità precedentemente evidenziata, e presenta un rapporto qualità-prezzo giudicato conveniente in funzione dell'utilizzo cui verrà destinato:

- bancone per sala radio della caserma del Corpo VV.FF. di Pieve di Bono, in faggio listellare rivestito in laminato faggi – finitura lamellare. Misure ad angolo: 190x500x105h cm. Composto da piano di lavoro con topo da 60 cm con sopra immaschiato un mobiletto con ribaltina con n. 3 inserti da 25x40x70 sulla facciata per contenere: radio, interruttori luce, altoparlanti, ecc.. Sotto, sul lato sinistro, verrà inserita n. 1 cassetta da 60x60x80h cm con n. 4 cassette con chiavi; sul lato destro verrà inserito n. 1 mobiletto da 80x80 cm con n. 2 portine apribili con chiave, e ripiani interni. Sul rimanente verranno posati n. 2 ripiani con supporti. Completo di gambe di sostegno. Escluse opere elettriche; al prezzo totale di € 4.850,00 + IVA 22% pari a complessivi € 5.917,00.

Constato che la fornitura suddetta rientra nei limiti di valore di cui all'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23, e ritenuto quindi di procedere al suo approvvigionamento mediante ordine diretto d'acquisto sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (Mercurio - ME.P.A.T.).

Rilevata la necessità di impegnare sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso la spesa di € 5.612,00 all'intervento 2090305 capitolo 8615, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 03.06.2014, con oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espone in premessa, alla ditta Falegnameria Bugna Tullio, con sede in via al Ben n. 9 a Pieve di Bono, tramite ordine diretto d'acquisto sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, l'incarico della fornitura e posa in opera del bancone per la sala radio della caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono presso il Polo della Protezione Civile comunale, così come descritto in narrativa, per un importo totale di € 4.850,00 + IVA 22% pari a complessivi € 5.917,00.
2. Di dare atto che il relativo contratto di fornitura verrà concluso tramite emissione di ordine d'acquisto sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento.
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento all'intervento 2090305 capitolo 8615 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.
4. Di procedere al relativo pagamento a saldo in unica soluzione su presentazione della relativa fattura vistata dal funzionario incaricato che attesti la regolarità della fornitura.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- *geom. Roberto Bolza* -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Pieve di Bono, 24 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- *dott.ssa Barbara Beordo* -